



LINEE GUIDA

per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle partite del campionato di Serie A da esercitare in chiaro sulla piattaforma analogica terrestre e/o digitale terrestre, in ambito nazionale e in ambito locale

1. IN GENERALE

- 1.1. Le presenti linee guida riguardano esclusivamente i diritti audiovisivi, da esercitare in chiaro, in ambito nazionale e locale, sulla piattaforma dell'analogico terrestre e/o sulla piattaforma DTT e, in ogni caso, esclusa la facoltà di ritrasmissione in simulcast del segnale sulla piattaforma DTH, relativamente alle sole immagini salienti e alle immagini correlate delle partite del Campionato di calcio di Serie A delle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010.
- 1.2. L'Assemblea della Categoria Serie A della L.N.P. Nazionale Professionisti (di seguito L.N.P.), in conformità alla deliberazione assunta in data 19 giugno 2008, nonché al dettato normativo di cui al decreto legislativo 8 gennaio 2008 n. 9 (di seguito: decreto) e secondo le procedure istruttorie specificate nella delibera 307/08/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito: delibera), determina con le presenti linee guida:
 - a. i diritti audiovisivi di natura primaria e di natura secondaria oggetto dei contratti di licenza da parte della L.N.P.;
 - b. i diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di sfruttamento economico da parte delle singole società sportive;
 - c. i requisiti e le condizioni generali minime ai quali le offerte di acquisizione dei diritti audiovisivi di cui sub a) da parte degli operatori della comunicazione, nazionali e locali, devono uniformarsi.
- 1.3. In particolare, le presenti linee guida stabiliscono:
 - a) i criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti;
 - b) le regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi;
 - c) le modalità di produzione e gli standard tecnici minimi, qualitativi ed editoriali ai quali il soggetto incaricato di svolgere le produzioni audiovisive deve attenersi;
 - d) le modalità di accesso al segnale da parte degli assegnatari dei diritti audiovisivi;
 - e) il tariffario relativo al costo delle immagini, sia ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, sia ai fini dell'esercizio dei diritti audiovisivi acquisiti dagli assegnatari dei diritti medesimi, ai sensi degli articoli 4.7 e 5.6 del decreto;

- f) i diritti di natura secondaria oggetto di sfruttamento da parte delle singole società sportive.
- 1.4. Le presenti linee guida utilizzano le definizioni di cui al decreto e alla delibera, salvo le specificazioni di seguito indicate.
- 1.5. Le presenti linee guida sono rivolte a tutti quegli operatori della comunicazione in possesso del titolo abilitativo per esercitare sulla piattaforma dell'analogico terrestre e/o DTT in chiaro, in ambito nazionale e/o locale e a tutti gli intermediari indipendenti in possesso dei requisiti di legge e di comprovata capacità nel settore specifico, grazie ad un management esperto di diritti sportivi, in possesso di mezzi tecnici sufficienti a supportare le attività richieste, dotati di risorse economiche tali da garantire l'esatto adempimento delle obbligazioni previste e con una solidità finanziaria propria o garantita dai soci (testo emendato in conformità alla delibera dell'AGCOM n. 507/08/CONS del 29 luglio 2008).
- 1.6. Per non pregiudicare la commercializzazione all'estero dei diritti audiovisivi sulle partite del Campionato di Serie A o svilirne il valore, i soggetti di cui sub 1.5. devono garantire che i prodotti audiovisivi, trasmessi con le modalità specificate al precedente paragrafo 1.1, non saranno in alcuna forma e ad alcun titolo ricevibili o altrimenti fruibili al di fuori del territorio italiano, obbligandosi a mettere in atto ogni accorgimento che si renderà necessario o che verrà richiesto dalla L.N.P. al fine di impedire qualsiasi debordamento del segnale, fatto salvo il fenomeno del cosiddetto *overspill*.

CAPITOLO I

DIRITTI AUDIOVISIVI DI NATURA PRIMARIA E SECONDARIA OGGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE DA PARTE DELLA L.N.P.

- 2. I DIRITTI AUDIOVISIVI OGGETTO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE**
- 2.1. Sono oggetto dei pacchetti commercializzati dalla L.N.P. i diritti audiovisivi relativi alle immagini salienti e alle immagini correlate di tutte le partite del Campionato di Serie A per le stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010, secondo i criteri generali di seguito indicati e le condizioni di esercizio dei diritti che saranno individuate nell'invito ad offrire di cui al successivo articolo 3.

Gli operatori della comunicazione e gli intermediari indipendenti saranno invitati a fare offerte in relazione a:

a) un pacchetto esclusivo in ambito nazionale, da esercitarsi in chiaro sulla piattaforma analogica terrestre e/o DTT (fascia oraria 13.30 – 24.00), contenente sia immagini “salienti” sia “correlate”, come dettagliato al seguente punto 2.2;

e/o

in alternativa, due pacchetti esclusivi in ambito nazionale:

- 13.30 – 18.00 per sole immagini “correlate” in diretta;

- 18.00 – 24.00 per immagini “salienti” e “correlate” in differita;

b) un pacchetto non esclusivo in ambito nazionale, da esercitarsi in chiaro sulla piattaforma analogica terrestre e/o DTT e/o gli altri mezzi di trasmissione individuati nell’invito ad offrire (dopo le 24.00, immagini “salienti” e “correlate” in differita);

c) un pacchetto non esclusivo in ambito locale, da esercitarsi in chiaro sulla piattaforma analogica terrestre con facoltà di *simulcast* sul solo DTT (14.15 - 24.00 per sole immagini “correlate” in diretta; dopo le 24.00 per immagini “salienti” e “correlate” in differita).

2.2. Compatibilmente e nel rispetto delle disposizioni di cui ai Regolamenti sportivi e/o circolari della L.N.P., i diritti audiovisivi oggetto delle presenti linee guida riguardano in particolare:

(i) il diritto di trasmettere in differita:

a) immagini da utilizzare in servizi televisivi di durata massima per ciascun evento non superiore a 4 minuti ivi comprese le immagini al rallentatore ai fini della realizzazione dei servizi medesimi;

b) immagini al rallentatore per le moviole nei programmi televisivi e in qualunque altro prodotto audiovisivo;

c) immagini correlate prima dell’inizio e dopo il termine di ciascun evento all’interno dell’impianto sportivo e delle relative aree riservate, comprese le immagini degli accadimenti sportivi e/o delle interviste negli spazi al di fuori del recinto di gioco;

(ii) il diritto di trasmettere in diretta:

- d) immagini correlate di ciascun evento, con espressa esclusione di qualsiasi utilizzazione di immagini aventi ad oggetto accadimenti nel corso dell'evento che si verificano all'interno del recinto di gioco e in qualunque modo e da qualunque angolazione ripresi e trasmessi;

(iii) il diritto di utilizzare:

- e) l'archivio della L.N.P., predisposto nei termini e con le modalità di cui all'articolo 2 del regolamento della L.N.P., limitatamente alle sole immagini salienti e alle immagini correlate di cui ai pacchetti ed esclusivamente per la sola stagione sportiva cui le dette immagini si riferiscono e per la stagione sportiva immediatamente precedente, e sempre che le dette immagini siano utilizzate ai fini della realizzazione di un prodotto audiovisivo collettivo. Si intende per "*prodotto audiovisivo collettivo*" il prodotto che abbia ad oggetto l'intera competizione e non sia percepito da terzi quale prodotto riferito o riferibile, ovvero dedicato, ad una o più società sportiva e/o tesserati.

2.3. Nei pacchetti sono ricompresi anche i diritti ancillari, e cioè i diritti di abbinare ai prodotti audiovisivi iniziative promopubblicitarie (sponsorizzazione, patrocinio, abbinamento, inserimento di flashes pubblicitari) e promozionali (quiz, concorsi a premio, giochi, lotterie, con esclusione delle scommesse, anche on line) purché le stesse non comportino alcuna utilizzazione delle immagini dei tesserati o sovrapposizione alle riprese effettuate, nonché il diritto di utilizzare le riprese visive o singoli fotogrammi degli eventi per realizzare le sigle televisive di apertura e chiusura dei prodotti audiovisivi. È fatto divieto di qualsiasi attività, qualunque sia la tecnologia impiegata, che determini una modifica in video della realtà oggetto delle riprese, quale, a titolo esemplificativo, l'inserimento di pubblicità virtuali, salvo diverse intese, in deroga a tale divieto, intercorse con la L.N.P.

2.4. I pacchetti sono offerti esclusivamente per la realizzazione di prodotti audiovisivi collettivi da utilizzare esclusivamente sulla piattaforma dell'analogico terrestre e/o DTT e in chiaro.

3. REGOLE GENERALI DI OFFERTA

3.1. Al fine di rispettare i principi di equità, trasparenza e non discriminazione, la procedura avrà inizio, entro tre giorni dall'approvazione delle presenti

linee guida da parte dell'Autorità, con la pubblicazione, sul sito ufficiale della L.N.P. e su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale, dell'invito ad offrire agli operatori della comunicazione e agli intermediari indipendenti, dei pacchetti e dei termini applicati ad ogni fase della procedura competitiva e specificati nelle disposizioni che seguono. I termini sono stati fissati secondo criteri di ragionevolezza in modo da garantire a chiunque di poter rispondere tempestivamente ad ogni fase della procedura, pur considerato il carattere di urgenza che la commercializzazione dei diritti audiovisivi riveste stante la prossimità dell'inizio della stagione sportiva 2008/2009.

- 3.2. Nel solo sito ufficiale della L.N.P. saranno specificati i pacchetti offerti in licenza e, limitatamente a quelli offerti in esclusiva, il relativo prezzo minimo di offerta di ciascun pacchetto. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto, qualora non sia raggiunto il prezzo minimo riferito al singolo pacchetto la L.N.P., previa comunicazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, potrà decidere di revocare definitivamente l'offerta riferita al suddetto pacchetto.

4. LA PROCEDURA COMPETITIVA

- 4.1. Le offerte di acquisizione, redatte in lingua italiana, su carta intestata dell'offerente e sottoscritte dal legale rappresentante pro-tempore o da un procuratore speciale (autorizzato con scrittura privata autenticata o con atto pubblico), dovranno essere depositate in busta chiusa e sigillata, o con ceralacca o con apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura, indirizzata alla L.N.P., via Rosellini, n. 4, Milano, entro e non oltre le ore 12:00 del quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione dell'invito ad offrire.
- 4.2. Ogni busta dovrà contenere una singola offerta, autonoma, per ciascuno dei pacchetti che s'intende acquisire. Sull'esterno di ogni busta dovrà essere chiaramente riportata la dicitura "*offerta di acquisizione diritti L.N.P.*" Oltre alla documentazione indicata nella descrizione del pacchetto, la busta dovrà contenere la relativa procura speciale resa dall'offerente, nell'ipotesi in cui chi sottoscrive l'offerta non sia il rappresentante legale.
- 4.3. Il Presidente della L.N.P., alla presenza del notaio e del direttore generale, aprirà le buste alle ore 13.00 del quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione dell'invito ad offrire.

- 4.4. Ogni dato contenuto nelle buste sarà secretato.
- 4.5. Qualora non venisse raggiunto il prezzo minimo di offerta per uno o più pacchetti offerti in esclusiva, la L.N.P. deciderà se non assegnare i pacchetti per i quali non sia stato raggiunto il prezzo minimo o dare corso a singole ed autonome trattative nei confronti degli operatori della comunicazione e degli intermediari indipendenti che avranno manifestato la propria volontà di partecipare rispondendo all'invito, che la stessa L.N.P. pubblicherà sul proprio sito entro le ore 20:00 dello stesso giorno di apertura delle buste di cui 4.3., entro le ore 24.00 del giorno successivo. La trattativa avviata dalla L.N.P. dovrà concludersi entro i successivi 10 giorni lavorativi.
- 4.6. Alla conclusione della trattativa, tutti i partecipanti saranno invitati a formalizzare in busta chiusa la loro proposta economica, con specifico riferimento alla composizione originaria del pacchetto o dei pacchetti oggetto della trattativa privata o alla nuova configurazione dei medesimi che dovesse essere comunicata a tutti i partecipanti dalla L.N.P.

Le buste verranno, così come ricevute, custodite e conservate nella cassaforte della L.N.P.

Le buste chiuse saranno aperte alle ore 12:00 del giorno successivo al termine di cui all'art. 4.5. con le stesse modalità di cui all'art. 4.3.

- 4.7. Qualora la L.N.P. non ricevesse alcuna offerta per uno o più pacchetti offerti in esclusiva o giudicasse comunque insufficienti le offerte ricevute, e quindi decidesse di non assegnare tutti o alcuni dei pacchetti, avrà facoltà di ripetere la procedura di assegnazione, mantenendo o modificando la composizione originaria dei pacchetti oppure di attuare una diversa forma di sfruttamento dei diritti audiovisivi in conformità alle disposizioni normative previste all'art. 13 del decreto.
- 4.8. Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 4.7, i diritti audiovisivi, essendo riferiti esclusivamente ad un prodotto audiovisivo collettivo che non può essere frammentato e rimpacchettato in altri prodotti, non saranno oggetto di riassegnazione da parte della L.N.P. e da parte delle singole società sportive.

5. CONDIZIONI DI ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI

- 5.1. Il corrispettivo offerto dovrà essere garantito da fideiussione bancaria a primo rischio rilasciata da primario istituto il cui testo sarà pubblicato sul sito ufficiale della L.N.P. nei termini di cui all'art. 3.1. L'assegnatario dei diritti dovrà presentare la fideiussione bancaria entro e non oltre 5 giorni successivi alla data di assegnazione.
- 5.2. Le condizioni di pagamento saranno le seguenti: 4 rate trimestrali anticipate e, rispettivamente, scadenti al primo luglio (ad eccezione del primo anno, per il quale la scadenza della prima rata non potrà oltrepassare il quattordicesimo giorno dalla comunicazione dell'assegnazione dei diritti da parte della L.N.P. all'offerente), primo ottobre, primo gennaio e primo aprile.
- 5.3. Il mancato rispetto di una delle condizioni generali minime, tutte essenziali, di cui sub art. 5.1. e 5.2., determinerà l'annullamento dell'assegnazione. In tal caso la L.N.P. procederà ad assegnare il prodotto all'offerente che abbia formulato la migliore proposta tra quelle residue, sempre che questa sia almeno pari all'importo sopra indicato e fissato per la validità dell'offerta; al riguardo farà fede la graduatoria che risulterà da apposito verbale. In caso contrario, la L.N.P. procederà in conformità alla procedura prevista nei precedenti paragrafi 4.5, 4.6, 4.7.
- 5.4. L'offerente, la cui assegnazione sia stata annullata per mancanza di requisiti e/o di condizioni, sarà in ogni caso tenuto al pagamento di una penale pari alla differenza di offerta rispetto al successivo in graduatoria che diventi aggiudicatario o, in mancanza, pari al cinquanta per cento della propria offerta, fermo restando il risarcimento del danno ulteriore.
- 5.5. Nel contratto di licenza l'assegnatario deve obbligarsi a esercitare i diritti audiovisivi licenziati nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità specificate nelle presenti linee guida e nell'invito ad offrire di cui sub art. 3, ed in particolare degli orari di inizio e termine della fascia di pertinenza, e a non compiere alcun atto che possa pregiudicare lo sfruttamento dei diritti audiovisivi acquisiti da soggetti terzi su altri prodotti audiovisivi. L'assegnatario deve inoltre esercitare i diritti senza pregiudicare in alcun modo l'immagine della L.N.P., delle società sportive e dello sport del calcio in generale. L'assegnatario riconosce che tali condizioni sono espressamente considerate essenziali.
- 5.6. L'assegnatario deve obbligarsi a rispettare pienamente la normativa sportiva nazionale ed internazionale ed i regolamenti della L.N.P..
- 5.7. L'assegnatario prende atto che soggetti terzi potranno:

- esercitare il diritto di cronaca, nei limiti e con le modalità stabilite, secondo i tempi e le modalità determinate dall'art. 9.2 della Delibera n. 307/08/CONS, dal regolamento che la L.N.P. renderà conforme alle disposizioni dall'art. 5 del decreto.

- 5.8. La L.N.P. assisterà l'assegnatario nelle iniziative atte a sanzionare eventuali infrazioni di terzi, pur non rispondendone in alcun modo nei confronti dell'assegnatario.

6. LA PRODUZIONE AUDIOVISIVA E L'ACCESSO ALLO STADIO.

- 6.1. La produzione delle immagini salienti degli eventi sportivi del Campionato di calcio di Serie A è effettuata dai singoli organizzatori degli eventi o dagli operatori della comunicazione titolari dei diritti di trasmissione in diretta, a pagamento, delle gare sulle piattaforme DTH o DTT o IPTV e l'accesso al segnale, per le utilizzazioni inerenti ai diritti audiovisivi licenziati, è messo a disposizione dell'assegnatario dalla L.N.P., alle condizioni previste dal tariffario predisposto dalla medesima L.N.P. ai sensi dall'art. 4.7 del decreto.

- 6.2. La produzione delle sole immagini correlate degli eventi sportivi del Campionato di calcio di Serie A è affidata all'assegnatario dei relativi diritti, nei limiti dell'utilizzo di un numero di telecamere non superiore a due per gli acquirenti del pacchetto di cui sub 2.1.a) e di un solo operatore con una sola telecamera dedicata alla ripresa delle immagini delle interviste e/o degli spalti per gli acquirenti dei pacchetti di cui sub 2.1.b) e 2.1.c), che si assume a proprio esclusivo onere, rischio e responsabilità ogni attività connessa e necessaria alla detta produzione e si obbliga a mettere a disposizione della L.N.P., senza onere di corrispettivo e rimborso di costi tecnici a carico della L.N.P. medesima, anche ai fini dell'articolo 4.4 del decreto, il segnale contenente le immagini riprese.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà della L.N.P. di comunicare all'assegnatario dei diritti, entro 7 giorni dall'assegnazione, i casi nei quali la produzione delle sole immagini correlate è effettuata dagli organizzatori dell'evento e l'accesso al segnale, per le utilizzazioni di cui sopra inerenti ai diritti audiovisivi licenziati, è messo a disposizione dell'assegnatario dalla L.N.P., alle condizioni previste dal tariffario predisposto dalla medesima L.N.P. ai sensi dall'art. 4.7 del decreto.

- 6.3. Le modalità e gli standard tecnici minimi, qualitativi ed editoriali cui la produzione audiovisiva di cui all'articolo 6.1. è tenuta ad uniformarsi sono i seguenti di cui all'Allegato 1:
- i) per gli eventi sportivi top e quelli in anticipo e posticipo televisivo: standard A;
 - ii) per tutti gli altri eventi sportivi: standard B.
- 6.4. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca di cui all'art. 5 del decreto, la L.N.P. garantisce, in ogni caso, la messa a disposizione degli operatori della comunicazione non assegnatari di diritti relativi all'evento di estratti di immagini salienti e correlate contrassegnati dal proprio logo, previo rimborso dei soli costi tecnici stabiliti nel tariffario di cui all'articolo 4.7 del decreto.
- 6.5. Nel rispetto di quanto previsto ai precedenti articoli 6.1., 6.2., 6.3. e 6.4., l'accesso agli stadi verrà regolamentato dalla L.N.P. compatibilmente agli sfruttamenti dei diritti audiovisivi oggetto del contratto di licenza.
- 6.6. L'assegnatario deve obbligarsi a inserire la sigla istituzionale dedicata alla L.N.P., della durata di circa 15 secondi, contenente il logo degli eventuali sponsor del Campionato di Serie A, in apertura e chiusura di eventuali trasmissioni televisive di presentazione del calendario del Campionato di Serie A e in apertura e chiusura di tutte le trasmissioni televisive relative al Campionato, nonché inserire il partner logo (L.N.P. + sponsor) nella grafica di presentazione dei servizi sulle gare del Campionato inserite nelle trasmissioni sportive e delle classifiche e dei risultati del Campionato nelle trasmissioni sportive.

CAPITOLO II

DIRITTI AUDIOVISIVI DI NATURA SECONDARIA OGGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE DA PARTE DELLA SINGOLA SOCIETA' SPORTIVA

- 7.1. Limitatamente ai diritti audiovisivi in chiaro di cui alle presenti linee guida, costituiscono diritti di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali da parte delle singole società sportive ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto, i diritti di trasmissione della replica della partita disputata in casa dalla prima squadra di ciascuna società sportiva, da

commercializzare esclusivamente nei confronti delle emittenti locali, in regime di reciprocità, e da esercitare esclusivamente dopo il limite temporale rappresentato dalle 48 ore a partire dalla conclusione della partita medesima e in ogni caso non in sovrapposizione con gli orari di disputa di altri eventi del Campionato di Serie A TIM e/o con le fasce orarie di utilizzo dei diritti di cui alle presenti linee guida .

- 7.2. I diritti di cui sub 7.1. saranno commercializzati dalle singole società sportive con le emittenti televisive locali che operano nel bacino di utenza di riferimento della singola società sportiva nei tempi e con le modalità che le stesse società riterranno più opportune.